



Invito a presentare richieste di contributo per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" ANNO 2016

Sommario

1. FINALITÀ E NATURA DEL PROGETTO	2
2. A CHI È RIVOLTO IL PRESENTE INVITO	2
2.1 BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO (PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO)	3
2.1.1 Requisiti dei prestatori	3
2.1.2 Individuazione dei prestatori	3
2.2 SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO (COMMITTENTI)	4
3. ATTIVITÀ FINANZIABILI	4
4. RISORSE DISPONIBILI, LIMITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE PER SINGOLO PROGETTO	6
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE – DOMANDE DI CONTRIBUTO	7
6. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE	8
7. MONITORAGGIO E CONTROLLO	9
8. APPROFONDIMENTO NORMATIVO: INFORMAZIONI PER I COMMITTENTI	9
9. CARATTERISTICHE DEL VOUCHER E COPERTURE	10
11. Informativa	12
12. PUBBLICAZIONE DELL'INVITO	13
13. ALLEGATI DELL'INVITO	13

1. FINALITÀ E NATURA DEL PROGETTO

L'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", promosso dalla Compagnia di San Paolo dal 2010, coinvolge i cittadini in difficoltà economica in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro che abbiano come riferimento la cura della comunità utilizzando lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014, 183..

Le linee programmatiche per il 2016 confermano l'impegno della Compagnia a sostenere percorsi di autonomia e progetti articolati in una molteplicità di servizi integrati, stimolando l'innovazione di contenuti, metodologia e *governance* e promuovendo la co-responsabilizzazione dei destinatari, con la convinzione che l'inclusione sociale veda nell'occupazione un elemento basilare.

Sin dal proprio avvio, l'iniziativa ha perseguito il principale obiettivo di sostenere il reddito dei nuclei familiari in difficoltà; il coinvolgimento delle persone in attività che apportano benefici alla comunità, a corrispettivo sociale e ad alto valore motivazionale presso soggetti del terzo settore favorisce inoltre la rieducazione al lavoro, la riattivazione delle relazioni, il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità locale e la restituzione dell'opportunità offerta, in piena coerenza con i principi del welfare generativo. Si tratta spesso di opportunità qualificate, visibili, gratificanti e incentivanti, che permettono alle persone di rimettersi in gioco e di acquisire competenze e fiducia spendibili, al termine dell'esperienza, come trampolino per ulteriori percorsi formativi e lavorativi. Grazie all'iniziativa, infine, si rendono disponibili alla collettività risorse lavoro, altrimenti inattive, per offrire ulteriori servizi al territorio.

La Città di Moncalieri intende coinvolgere anche per l'anno 2016, coerentemente con i propositi espressi dalla Compagnia di San Paolo, attraverso il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", i cittadini colpiti dalla crisi in attività retribuite promosse da enti senza fini di lucro.

Le risorse sono destinate esclusivamente all'acquisto dei buoni lavoro a favore dei prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio in possesso dei requisiti specificati di seguito. Non sono pertanto previste risorse a copertura di altre spese.

Si tratta di un'iniziativa a valore netto, poiché il cento per cento delle risorse investite dalla Compagnia è direttamente destinato ai beneficiari finali. Ciò è possibile grazie al lavoro dei Comuni e dei soggetti del terzo settore che si mettono a disposizione senza ricevere contributi aggiuntivi, nei fatti cofinanziando l'iniziativa con la valorizzazione delle proprie risorse.

Dopo sei anni di attività sperimentale la Compagnia ha avviato riflessioni per sperimentare nuovi approcci atti a verificare la possibilità di una messa a sistema dell'intervento secondo alcune direzioni a medio termine. In primo luogo si vorrebbe innestare il lavoro accessorio in percorsi attivi di inserimento sociale multidisciplinari incentrati sulle esigenze delle persone, grazie a una maggiore integrazione delle politiche del lavoro e di welfare.

2. A CHI È RIVOLTO IL PRESENTE INVITO

Il presente invito è rivolto esclusivamente ad enti no profit con sede legale nel Comune di Moncalieri in data antecedente il 1 gennaio 2016, per la presentazione di proposte di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio retribuibili attraverso l'erogazione del *voucher* (altrimenti detto *buono lavoro*).

Rivestono requisiti soggettivi di ammissibilità le seguenti tipologie di enti:

- ✓ fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e comitati, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali;
- ✓ enti religiosi di diversa natura giuridica.

Non rientrano tra le categorie di enti ammissibili, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i club di imprenditori e professionisti.

Tale scelta è coerente con i requisiti soggettivi specificati dalla Compagnia di San Paolo e indispensabili per la presentazione di richieste di contributo.

Considerata la normativa vigente che vieta il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi, si stabilisce che non potranno rivestire il ruolo di committenti enti che al momento della richiesta di contributo siano già concessionari o appaltatori di servizi per il Comune di competenza.

2.1 BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO (PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO)

2.1.1 Requisiti dei prestatori

Coerentemente con la doppia finalità del progetto ed i vincoli normativi legati alla natura occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio, come sopra esplicitati, potranno essere beneficiari finali dell'intervento, di seguito denominati **Prestatori**, i cittadini maggiorenni:

- 1. residenti nel Comune di Moncalieri;
- 2. in possesso del permesso di soggiorno in base alle norme vigenti, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
- 3. rientranti in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 Euro;
- 4. che appartengano rispettivamente, ai sensi della normativa vigente, ad una delle seguenti tipologie:
 - ✓ percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Nel caso di sostegno del reddito in permanenza del rapporto di lavoro, le prestazioni occasionali ed accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale il rapporto è in essere:
 - ✓ percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione;
 - √ disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
 - ✓ giovani con meno di 29 anni di età, inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento:
 - ✓ giovani con meno di 29 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

I disoccupati ed i giovani inoccupati devono necessariamente essere iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento.

A tutela dei prestatori, per la presente iniziativa si stabilisce che i prestatori non possano essere soci a qualsiasi titolo del soggetto committente per tutto il periodo di svolgimento della prestazione.

2.1.2 Individuazione dei prestatori

La scelta dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti, sulla base delle proprie esigenze professionali e verrà effettuata, tra coloro che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico di prossima pubblicazione del Comune di Moncalieri e che:

- 1) non siano inseriti al momento della domanda in progetti di politiche attive del lavoro promossi dal Comune di Moncalieri;
- 2) non abbiano partecipato alla edizione precedente (2015) di "Reciproca solidarietà e Lavoro Accessorio".
- E', comunque, facoltà del Committente di proporre numero uno prestatore che non abbia presentato domanda tramite l'avviso pubblico succitato purché in possesso dei requisiti indicati al punto 2.1.1.

2.2 SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO (COMMITTENTI)

Nello spirito di questo progetto, per i vincoli derivanti dallo Statuto della Compagnia le erogazioni non sono consentite a soggetti profit e le attività devono essere coerenti con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi della Città.

Il presente invito è rivolto esclusivamente ad enti no profit con sede legale nel Comune di Moncalieri in data antecedente il 1 gennaio 2016, per la presentazione di proposte di attività che prevedano l'erogazione del voucher per retribuire prestazioni di lavoro accessorio.

Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e professionisti. Inoltre, non possono assumere la qualità di committenti società o altri organismi aventi scopo di lucro o connotazioni partitiche o sindacali.

Gli enti no profit dovranno presentare proposte concrete di attività aggiuntive o complementari a quelle già svolte, che abbiano come centro il "senso di appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini". In quest'accezione, è opportuno privilegiare progetti o "campagne mirate", per loro natura episodiche e temporanee; questa logica rientra peraltro pienamente nella ratio e nell'interpretazione amministrativa della norma data dall'INPS.

N.B.:

- √ qualora vi siano casi accertati di irregolarità nell'utilizzo del lavoro accessorio, il
 committente non potrà essere beneficiario di contributi nell'edizione 2016
 dell'iniziativa;
- ✓ i committenti che, al momento della presentazione della richiesta, non hanno concluso la rendicontazione delle somme ricevute negli scorsi anni non possono ricevere un nuovo contributo.

3. ATTIVITÀ FINANZIABILI

Secondo il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10

dicembre 2014 n. 183:

"per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 4 e nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito."

E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Decreto Legislativo contiene le nuove disposizioni normative volte ad attuare i criteri di delega al Governo di cui alla legge 183/2014 i quali prevedono la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di Lavoro Accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.

Premessa l'indicazione data dalla normativa, la Compagnia qualifica il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" identificando le seguenti caratteristiche:

- le attività proposte dai committenti devono essere aggiuntive a quelle ordinariamente svolte e non devono avere carattere continuativo. In quest'accezione è opportuno identificare specifici progetti e/o eventi mirati, per loro natura episodici e temporanei. Tale logica rientra pienamente nella ratio e nell'interpretazione amministrativa della norma data sinora dall'INPS;
- i committenti non possono utilizzare i prestatori per soddisfare esigenze ordinarie, coinvolgendoli ad esempio nel proprio ciclo produttivo, né per attività che rientrino nelle attività istituzionali svolte per conto di enti pubblici;
- le attività devono essere incentrate sul senso d'appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini, avendo come riferimento la promozione e la cura della comunità civica, e possono essere ricomprese nelle seguenti categorie:
 - ✓ pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;
 - ✓ manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
 - √ attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale;
 - ✓ attività a carattere solidale e di aggregazione sociale.

Esse possono ispirarsi alla legge 328/2000 che all'art. 6 recita:

"... 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a: a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria".

La Circolare Ministeriale n. 4/2013, fa esplicito riferimento alle circolari INPS n. 88/2009 e n. 17 del 03/02/2010, secondo cui: "... la natura di accessorietà comporta che le attività (...) debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre <u>è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o un'agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione".</u>

Non potranno perciò accedere al finanziamento progetti che utilizzino il lavoro occasionale di tipo accessorio per attività che soddisferebbero esigenze ordinarie del committente, con un pieno coinvolgimento del prestatore nel ciclo produttivo del datore di lavoro o che rientrino nelle attività istituzionali svolte per conto, ad esempio, di Enti pubblici.

La Circolare ministeriale n. 4/2013 dà altre indicazioni al personale ispettivo: il superamento degli importi massimi previsti determinerà la trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative. Inoltre sarà possibile operare la trasformazione del rapporto ogniqualvolta le prestazioni di lavoro accessorio (rese nei confronti di un'impresa) siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista.

Per articolare in modo preciso, nella fattibilità concreta, <u>durata, attività, committenti e</u> <u>destinatari/prestatori</u> occorre tener conto della coerenza tra le finalità del progetto come sopra esplicitate e i vincoli normativi legati alla natura occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio.

Si ricorda che:

- le attività di lavoro accessorio non devono essere equiparabili a quelle già svolte ordinariamente da soci e/o dipendenti degli Enti no profit ma devono avere carattere occasionale ed eventualmente complementare;
- i progetti che prevedono attività di lavoro accessorio dovranno avviarsi entro il 31 gennaio 2017 e concludersi comunque entro il 30/04/2017.
- qualora vi siano dei precedenti casi accertati di irregolarità nell'utilizzo del lavoro accessorio, il committente non può essere beneficiario di contributi nell'edizione 2016 dell'iniziativa.
- verranno privilegiate le azioni con maggiore ricaduta sociale per il territorio e la comunità locale e con un maggior valore motivazionale per i prestatori.

Nella proposta di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, dovrà porsi particolare attenzione ai nuovi obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i in merito alla formazione dei lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere, di cui al paragrafo 8).

5. RISORSE DISPONIBILI, LIMITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE PER SINGOLO PROGETTO

✓ Le risorse complessivamente disponibili, a valere su questo invito, per l'erogazione dei contributi ammontano a **90.400,00 Euro**.

In ottemperanza alle Linee Guida 2016 di Compagnia di San Paolo, la Città eroga un contributo destinato esclusivamente all'acquisto di voucher per retribuire le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. Non verranno finanziate altre spese sostenute dal beneficiario connesse alla gestione delle attività.

Per ogni singola iniziativa proposta dagli attuatori/committenti, sono stabiliti i limiti di contributo erogabile: **minimo 5.000,00 Euro, massimo 15.000,00 Euro,** salvo casi particolari che verranno valutati dalla commissione, di cui al paragrafo 6).

I progetti presentati devono obbligatoriamente coinvolgere un numero di prestatori non inferiori a numero tre persone.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al riparto delle risorse disponibili, adeguando eventualmente l'entità del contributo richiesto in relazione alla finalità ultima del progetto.

Le spese per l'acquisto di voucher sono finanziate fino al 100% come segue:

- 85% del contributo a validazione del progetto, a titolo di anticipo;
- 15% del contributo, a saldo, a seguito di rendicontazione finale.

La restituzione del contributo sarà richiesta qualora:

- l'attività non abbia inizio entro due mesi dalla data di erogazione effettiva dell'anticipo e comunque entro il 31 gennaio 2017;
- il rendiconto non venga presentato entro 40 giorni dal termine dell'attività finanziata.

Si avverte che il saldo del 15% avverrà esclusivamente a fronte della presentazione del rendiconto che dimostri l'effettivo acquisto dei voucher per il 100% del contributo assegnato.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE – DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le proposte concrete di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio da compensare attraverso i voucher dovranno essere redatte esclusivamente sull'apposito modulo di richiesta di contributo (allegato D1 - modulo richiesta contributo) scaricabile dal sito www.comune.moncalieri.to.it (area tematica lavoro), sottoscritte dal legale rappresentante e contenere:

- denominazione/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'ente richiedente;
- copia dello statuto (<u>sono esentati dalla presentazione gli Enti che hanno partecipato a questo progetto nelle precedenti edizioni, salvo vi siano state modifiche e/o variazioni);</u>
- copia dell'atto costitutivo (sono esentati dalla presentazione gli Enti che hanno partecipato a questo progetto nelle precedenti edizioni, salvo vi siano state modifiche e/o variazioni);
- nominativo del legale rappresentante e fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
- nominativo e recapiti telefonici del soggetto referente dell'attività di lavoro occasionale di tipo accessorio;
- descrizione sintetica del progetto, nell'ambito del quale sono previste attività di supporto attraverso il lavoro occasionale di tipo accessorio;
- descrizione e modalità di esecuzione delle attività alle quali i prestatori saranno adibiti;
- durata del progetto (date presunte di inizio e di fine);
- numero complessivo dei prestatori da impiegare;
- numero complessivo di ore/lavoro previste;
- numero complessivo di ore/lavoro e durata dell'attività per singolo prestatore;
- importo complessivo del contributo richiesto (utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di voucher);

- dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario intestato al Committente, ai sensi dell'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (redatta secondo l'allegato D2 - comunicazione conto corrente);
- attestazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. L. 31/05/2010 n.
 78 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), convertito dalla Legge 30/07/2010 n.
 122 (redatta secondo l'allegato D3 attestazione L 122 2010);
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, di assoggettamento/non assoggettamento alla ritenuta fiscale del 4%;
- dichiarazione che per l'esecuzione dell'attività, in cui ci si avvale di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, non sono state presentate, né sono in corso di presentazione, richieste di contributo ad altri Enti.
- ✓ Le richieste di contributo devono essere sottoscritte in originale dal legale rappresentante, utilizzando esclusivamente il modulo di richiesta allegato, (allegato D1- modulo richiesta contributo_) compilato in ogni sezione.

Le richieste possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione dell'invito e, compatibilmente con le risorse disponibili, fino **al 7 ottobre 2016.**, con le seguenti modalità:

- consegna a mano in Via Principessa Clotilde, 10 10024 Moncalieri Ufficio Protocollo (da lunedì a venerdì: 8.30-12.15, lunedì-mercoledì anche pomeriggio: 14.30 16.00);
- spedizione postale (in tal caso fa fede la data del protocollo di arrivo).

6. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE

Le domande verranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

Verranno accettate con riserva le domande presentate da Committenti nei cui confronti sia stato rilevato un utilizzo irregolare dei voucher per il lavoro occasionale di tipo accessorio, nelle precedenti edizioni di questo progetto.

Laddove possibile si utilizzerà un criterio rotativo, valutando con particolare attenzione iniziative non sostenute dall'iniziativa "Reciproca Solidarietà e Lavoro accessorio" nei due anni precedenti.

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- pervenute oltre i termini previsti (farà fede la data del protocollo di arrivo);
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati come Beneficiari, di cui al paragrafo 2), punto 2.2);
- incomplete, in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della proposta di attività per la quale si richiede il contributo;
- prive della firma del legale rappresentante o non corredate della documentazione richiesta.

Una commissione esprime l'esito della valutazione istruttoria sulla ammissibilità della proposta di attività e sul contributo concesso. La commissione, a suo insindacabile giudizio, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi del Committente, la tipologia, l'ammissibilità delle attività proposte e la congruità del contributo richiesto.

L'esito verrà comunicato per iscritto ai richiedenti e anticipato via e-mail.

La valutazione dei progetti avverrà a chiusura del presente bando.

N.B.: verranno apprezzati i progetti che proporranno il coinvolgimento più ampio possibile di prestatori al fine di dare l'opportunità ad un numero considerevole di cittadini di Moncalieri di partecipare all'iniziativa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge 7/8/1990, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento relativo all'invito in oggetto è il Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità.

Per informazioni:

Moncalieri Lavoro – 011- 64.01.474-425 – <u>moncalieri.lavoro@comune.moncalieri.to.it</u> - Sito: <u>www.comune.moncalieri.to.it</u> (area tematica Lavoro).

La Città di Moncalieri si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti.

7. MONITORAGGIO E CONTROLLO

La Città di Moncalieri eserciterà un'attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati attraverso il Servizio Moncalieri Lavoro, riservandosi il diritto di richiedere qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi necessaria.

Qualora venissero riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell'utilizzo dei prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, la Città, previa comunicazione al Committente, eventualmente potrà disporre la eventuale sospensione o la revoca del contributo in corso e l'esclusione dalla partecipazione ai bandi futuri relativi a questo progetto.

8. APPROFONDIMENTO NORMATIVO: INFORMAZIONI PER I COMMITTENTI

OBBLIGHI PER I COMMITTENTI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS. 81/2008 E S.M.I.

Nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della salute e sicurezza del lavoro, sia il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.

In conseguenza di ciò, nel momento in cui un'Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91 senza dipendenti si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il rappresentante legale dell'Associazione si configura come datore di lavoro e pertanto su di lui gravano gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tuttavia, ai sensi del comma 1 lettera e) dell'articolo 4 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i prestatori di lavoro accessorio non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi.

Gli obblighi in capo al datore di lavoro sono molteplici; qui ci si sofferma su quelli di carattere generale a partire dalla valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Il 4 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto interministeriale che ha recepito le "procedure standardizzate" (art. 6, comma 8, lettera f, del D. Lgs n. 81/2008), con la conseguenza che i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non possono più autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio.

Pertanto i rappresentanti legali dei committenti che, avvalendosi di prestazioni di lavoro accessorio, si configurano come datori di lavoro, devono:

- 1. nell'ipotesi in cui il numero dei prestatori d'opera non superi le 10 unità contemporaneamente, effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 dicembre 2012;
- 2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- 3. formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le modalità definite con l'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee guida applicative

approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito si precisa che la formazione dovrà essere modulata in un corso base di 4 ore (formazione generale), costituente credito formativo permanente, e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore in funzione della classe di rischio in cui si collocano le attività svolte, secondo quanto delineato nell'allegato 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni. Se il prestatore è già stato formato, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni sopra citato, da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;

- 4. qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista alla legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione del protocollo sanitario e l'ottenimento dell'idoneità medica alla mansione;
- 5. assegnare ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla vigente legislazione ed alle pertinenti norme tecniche in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi assicurando loro anche la formazione di legge per l'uso in sicurezza.

Ulteriori dettagli e obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all'avvenuta valutazione di tutti i rischi lavorativi.

In caso di infortunio il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all'INAIL che si tratta di un prestatore retribuito con i voucher per il lavoro accessorio.

Anche per il 2016 la Compagnia di San Paolo, in collaborazione con l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro e la Città di Torino, ha attivato un servizio di informazione e consulenza rivolto ai committenti sull'obbligo di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e sugli altri adempimenti e ha predisposto specifici moduli formativi per i prestatori da attivarsi a inizio prestazione.

Per accedere ai servizi previsti i committenti, dopo aver ricevuto la comunicazione sull'approvazione del progetto da parte del Comune di riferimento, potranno contattare l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro (via San Tommaso n. 17, terzo piano – Torino, tel. 011.5612308, associazione.apsl@gmail.com) che fornirà le informazioni necessarie.

L'erogazione della formazione sarà gratuita per committenti e prestatori. I prestatori svolgeranno le ore di formazione all'interno del monte ore previsto dal progetto in cui sono inseriti e pertanto tali ore saranno retribuite dai committenti. La richiesta di formazione dovrà essere inoltrata all'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro dai committenti entro e non oltre il 31 gennaio 2017. Per eventuali sostituzioni o integrazioni di prestatori avvenute in corso d'opera e successive alla data del 31 gennaio 2017 è possibile richiedere la formazione che sarà erogata in apposite sessioni mensili di recupero.

9. CARATTERISTICHE DEL VOUCHER E COPERTURE

I. Valore del voucher e limiti massimi di retribuzione

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stabilisce:

- il limite massimo di 7.000 euro (pari a 9.330 euro lordi) nel corso di un anno civile quale compenso netto complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti. Un limite complessivo di 3.000 euro (pari a 4.000 euro lordi) è previsto per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- che il valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In attesa dell'emanazione del decreto il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo.

Premessa l'indicazione data dalla normativa, per la presente edizione dell'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" la Compagnia ha stabilito un importo massimo di retribuzione di 3.000 euro netti (pari a 4.000 euro lordi) complessivi per tutti i prestatori, al fine di permettere a un

numero superiore di persone di accedere all'opportunità di essere inseriti in un'attività di lavoro accessorio e beneficiare del sostegno al reddito.

Il valore nominale del buono orario (pari a 10 euro sino all'emanazione del Decreto sopra citato) è comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
- b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
- c) un importo trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese, pari al 5% sino alla determinazione del nuovo importo autorizzato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al momento, il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 dell'art. 49 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro.

Premessa tale indicazione, considerate le procedure operative consolidate negli anni precedenti e l'esigenza di garantire continuità all'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", per la presente edizione e sino a diverse disposizioni la Compagnia stabilisce di avvalersi dell'INPS quale unico concessionario.

II. Trattamento fiscale

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare.

Il compenso percepito dal lavoratore:

- è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio: non incide perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;
- è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si specifica che, con l'entrata in vigore del nuovo ISEE, qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entra nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche.

III. Obblighi per il committente

- 1. La qualificazione del rapporto come prestazione accessoria è data dalla comunicazione anticipata all'INPS, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni.
- 2. E' previsto l'obbligo per il committente di verificare il non superamento da parte del prestatore dei limiti economici (secondo gli importi sopra definiti) relativi al compenso complessivamente percepito, con riferimento alla totalità dei committenti.
- A tal fine il committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione (secondo lo schema dell'allegato **D5**_ **dichiarazione compenso prestatore**) riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare in corso sia a quelli già percepiti e non ancora riscossi, sia dallo stesso committente sia da altri. L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
- 3. Tutti i committenti hanno l'obbligo di inserire l'autocertificazione che attesta il carattere non imprenditoriale dell'attività per la quale sono impiegati i prestatori di lavoro accessorio.

L'autocertificazione andrà inserita all'atto della prima registrazione se trattasi di nuovo committente ovvero al momento della comunicazione preventiva riferita al singolo prestatore per i committenti già registrati.

La procedura richiede tale certificazione. Nel caso in cui la certificazione non sia inserita, sarà automaticamente bloccata la corresponsione di buoni lavoro al raggiungimento per singolo prestatore dell'importo di 2.020 euro netti.

IV. Specificità dei percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

Al fine di favorire strumenti di sostegno al reddito, viene resa strutturale la misura sperimentale, che era stata prevista per il 2013 e il 2014, che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Nel rispetto di tali limiti, il voucher offre pertanto il vantaggio della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito "le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro nell'anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio" (circ. INPS n. 130 del 4/10/2010).

V. Procedure di utilizzo dei voucher

Al fine di favorire la tracciabilità dei voucher ed evitare così un loro uso improprio, la vigente normativa prevede che i committenti non imprenditori o professionisti possano acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate oppure attraverso modalità telematiche.

La "Distribuzione voucher tabaccai (punto PEA) e internet banking Intesa Sanpaolo", che per l'esperienza dei committenti e dei prestatori ha dimostrato di essere efficace e funzionale, viene illustrata dalla procedura indicata sul sito dell'INPS e riportata per comodità all'allegato 3 delle presenti Linee Guida. Si consiglia comunque di consultare il sito dell'INPS prima di attivare la procedura al fine di verificare eventuali aggiornamenti.

11. INFORMATIVA

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Città di Moncalieri, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente invito ed avverrà a cura dei soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi finalizzati alla realizzazione delle attività dell'invito e per tutti gli adempimenti connessi. La loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento.

Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità della Città di Moncalieri.

12. PUBBLICAZIONE DELL'INVITO

La Città di Moncalieri provvederà alla pubblicazione del presente invito sul proprio sito Internet all'indirizzo: http://www.comune.moncalieri.to.it (Area tematica Lavoro).

Tutta la modulistica relativa alla procedura di presentazione delle richieste di contributo e relative dichiarazioni, alla dichiarazione di disponibilità da parte del prestatore, alle comunicazioni verso INPS, INAIL e alla rendicontazione finale, verrà pubblicata ed aggiornata all'indirizzo www.comune.moncalieri.to.it.

13. ALLEGATI DELL'INVITO

- D1: modulo richiesta di contributo
- D2: dichiarazione comunicazione conto corrente
- D3: attestazione L. 122 /2010
- D4: richiesta saldo
- D4 1: elenco spese sostenute
- D4_2: dichiarazioni prestatori
- D4 3: dichiarazione prestatore
- D5: Dichiarazione compenso prestatore

Moncalieri, 8/9/2016

Il Dirigente Settore Sviluppo di Comunità dott.ssa Elena Ughetto